



Sussiste la perdita della capacità lavorativa specifica anche per un minore

Descrizione

La Corte di Cassazione, in una recente sentenza, ha precisato che in presenza di una gravissima lesione, in capo ad un minore, ogni discussione circa la **distinzione tra capacità lavorativa generica e specifica** e sulla possibile ricomprensione del danno patrimoniale in quello biologico è del tutto fuor di luogo. In una situazione del genere non ha senso compiere alcuna previsione di quella che potrà essere, in futuro, l'attività lavorativa del danneggiato, essendo palese che ha certamente patito, in conseguenza del fatto dannoso, **la definitiva e totale perdita della sua capacità di lavoro, pur non potendosi fare riferimento alla capacità di lavoro specifica, posto che non ha mai lavorato**. E tale perdita dovrà essere risarcita a titolo (anche) di **danno patrimoniale** e non certo (soltanto) di danno biologico, proprio per il fatto che la vittima non potrà mai svolgere alcuna attività lavorativa in conseguenza del fatto dannoso.

La Suprema Corte conferma pertanto il proprio precedente insegnamento in base alla quale “*un danno patrimoniale risarcibile può essere legittimamente riconosciuto anche a favore di persona che, subita una lesione, si trovi al momento del sinistro senza un’occupazione lavorativa e, perciò, senza reddito, in quanto tale condizione può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato all’invalidità permanente che, proiettandosi appunto per il futuro, verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima*”. Tale risarcimento potrà essere liquidato con il criterio (residuale) del **triplo della pensione sociale**, oggi assegno sociale, in assenza di un ragionevole parametro di riferimento.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

27 Ago 2023